FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 35

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA FASE REGIONALE DI COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C MASCHILE (FINAL EIGHT) – ORGANIZZATA DAL C.R. MARCHE, STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il Commissario Straordinario

- preso atto della richiesta del C.R. Marche avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Marche, relativi alla fase regionale di Coppa Italia di Calcio a 5 Serie C Maschile (Final Eight) – stagione sportiva 2026/2027;

- ritenuto che lo svolgimento temporale della manifestazione impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti di giustizia sportiva al fine di consentire la regolare disputa delle gare;

- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, che gli eventuali procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgeranno con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

   - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;

   - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;

   - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale:

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;

- la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno pervenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, unitamente alla copia controfirmata per presa visione dalla controparte. La Segreteria provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC delle reclamanti, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò